

(Codice interno: 418486)

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2020, n. 11

**Misure urgenti per la riduzione dell'utilizzo delle bottiglie di plastica monouso attraverso la promozione dell'uso di acqua alla spina.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

**Art. 1**  
**Finalità.**

1. La Regione del Veneto, al fine di ridurre l'utilizzo delle bottiglie di plastica monouso e l'inquinamento ambientale generato dalla produzione di plastica e dal trasporto dell'acqua per consumo alimentare, promuove l'installazione di erogatori di acqua pubblica, anche affinata, di seguito denominati casette dell'acqua, nonché di erogatori di acqua pubblica, anche affinata, alla spina, rispettivamente negli edifici pubblici e in aree pubbliche, incentivando così l'utilizzo di contenitori riutilizzabili o biodegradabili, anche attraverso attività di informazione della popolazione.

2. Le presenti disposizioni sono dettate nel rispetto della direttiva 5 giugno 2019, n. 2019/904/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, della normativa statale di recepimento della stessa, nonché della normativa dell'Unione europea e statale sulla qualità dell'acqua destinata al consumo umano e l'igiene dei prodotti alimentari.

**Art. 2**  
**Casette dell'acqua ed erogatori di acqua alla spina.**

1. Per casette dell'acqua si intendono gli impianti erogatori di acqua, anche affinata, refrigerata, naturale o addizionata con anidride carbonica, prelevata dall'acquedotto pubblico e posizionati all'esterno in aree pubbliche.

2. Per erogatori di acqua alla spina si intendono gli impianti erogatori di acqua, anche affinata, refrigerata, naturale o addizionata con anidride carbonica, prelevata dall'acquedotto pubblico e posizionati all'interno di edifici pubblici in sostituzione della vendita di acqua in bottiglia di plastica.

**Art. 3**  
**Gestione del servizio.**

1. La Regione, gli enti regionali e gli enti del servizio sanitario regionale, compatibilmente con le esigenze sanitarie in materia di tutela della salute, installano all'interno delle rispettive sedi, ivi compresi i locali dei servizi di mensa, erogatori di acqua alla spina stipulando apposita convenzione con i gestori del servizio idrico integrato o del servizio di raccolta dei rifiuti, ovvero mediante affidamento con procedure ad evidenza pubblica.

2. Analogamente dispongono, per le rispettive sedi, i Comuni e gli altri enti pubblici interessati, ivi compresi gli istituti del sistema di istruzione e formazione, con particolare riferimento ai rispettivi servizi di mensa.

3. I Comuni promuovono, altresì, al fine della installazione nei rispettivi territori delle casette dell'acqua, ogni iniziativa finalizzata a determinare le condizioni per pervenire alla stipula della relativa convenzione con i gestori del servizio idrico integrato o del servizio di raccolta dei rifiuti ovvero mediante affidamento con procedure ad evidenza pubblica, anche provvedendo alla individuazione di aree pubbliche per la loro ubicazione.

4. La convenzione ovvero gli atti di gara disciplinano la costruzione, gestione e manutenzione delle casette dell'acqua e degli erogatori di acqua alla spina.

**Art. 4****Modalità di regolazione del servizio delle casette dell'acqua e degli erogatori di acqua alla spina.**

1. La convenzione o gli atti di gara di cui all'articolo 3 disciplinano in particolare:

- a) il numero di impianti da installare;
- b) il loro posizionamento che, per le casette dell'acqua, dev'essere facilmente raggiungibile, visibile dai cittadini e servito di parcheggio d'auto;
- c) l'eventuale quota di compartecipazione al costo di installazione da parte del Comune o dell'Ente pubblico interessato;
- d) le modalità di gestione, manutenzione degli impianti e il controllo della qualità dell'acqua e di utilizzo dell'area in concessione;
- e) l'eventuale tariffa o costo a carico dell'utente;
- f) le modalità di partecipazione di altri Enti;
- g) le iniziative di informazione per gli utenti;
- h) le modalità con le quali informare, nei pressi della casetta dell'acqua e nel sito web del Comune, sui termini del servizio, sugli interventi di manutenzione, controlli e analisi eseguite per garantire i requisiti per le acque destinate al consumo umano.

**Art. 5****Termini e disposizioni di attuazione.**

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui all'articolo 3 comma 1 provvedono ad installare gli erogatori di acqua alla spina all'interno dei loro edifici in sostituzione della vendita di acqua in bottiglia di plastica e non procedono, alla prima scadenza utile dei relativi appalti di distribuzione automatica di acqua in bottiglie di plastica, al loro rinnovo.

2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni provvedono alla individuazione delle aree pubbliche destinate alla installazione delle casette dell'acqua e alle altre iniziative funzionali alla stipula della convenzione per la installazione delle casette dell'acqua in aree pubbliche.

3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, può stabilire ulteriori criteri, modalità e ogni altra disposizione utile per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge.

4. Gli enti di cui all'articolo 3 trasmettono annualmente alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, indicando in particolare:

- a) i progetti realizzati di casette dell'acqua e di erogatori di acqua alla spina e quelli in via di realizzazione;
- b) le attività di informazione e pubblicità dirette a favorire la diffusione della cultura dell'utilizzo dell'acqua delle casette dell'acqua.

**Art. 6****Clausola valutativa.**

1. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale invia alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

**Art. 7**  
**Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

---

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 aprile 2020

Luca Zaia

---

**INDICE**

Art. 1 - Finalità.

Art. 2 - Casette dell'acqua ed erogatori di acqua alla spina.

Art. 3 - Gestione del servizio.

Art. 4 - Modalità di regolazione del servizio delle casette dell'acqua e degli erogatori di acqua alla spina.

Art. 5 - Termini e disposizioni di attuazione.

Art. 6 - Clausola valutativa.

Art. 7 - Clausola di neutralità finanziaria.

## Dati informativi concernenti la legge regionale 14 aprile 2020, n. 11

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Struttura di riferimento

### 1. Procedimento di formazione

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei consiglieri regionali, che hanno presentato due proposte di legge, a ciascuna delle quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
  - progetto di legge n. 453: proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Giorgetti e Ruzzante relativa a "Misure urgenti per la riduzione dell'utilizzo delle bottiglie di plastica monouso attraverso la promozione dell'uso di acqua alla spina";
  - progetto di legge n. 455: proposta di legge d'iniziativa del consigliere Conte relativa a "Promozione dell'utilizzo di dispenser di acqua alla spina nelle strutture ospedaliere del Veneto";
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Seconda Commissione consiliare;
- La Seconda Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 13 febbraio 2020;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Massimo Giorgetti, e su relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Andrea Zanoni, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 7 aprile 2020, n. 12.

### 2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Massimo Giorgetti, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,  
le bottiglie di plastica per bevande sono tra i rifiuti marini che vengono rinvenuti più frequentemente nelle spiagge nell'Unione europea.

Ciò nonostante la recente direttiva europea sulla riduzione della plastica monouso (Direttiva UE 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente) ha previsto per questo tipo di contenitori delle misure da ritenersi insufficienti, volte solamente ad incentivarne e semplificarne il riciclaggio e non a ridurre il consumo in sé.

L'Italia è al secondo posto nella classifica mondiale per il consumo pro capite di acqua in bottiglia, con ben 224 litri annui (fonte Censis 2018), superata solo dal Messico, con 234 litri pro capite, in cui però il ricorso all'acqua in bottiglia è motivato da una rete idrica insufficiente e in alcuni casi inesistente.

In conformità ad una crescente sensibilità ambientale non si possono ignorare gli 11 miliardi di bottiglie di plastica che ogni anno finiscono nel ciclo dei rifiuti. Si tratta di 250 mila tonnellate di plastica (PET), di cui solo il 40% rientra nel circuito della raccolta differenziata.

Per fabbricare una bottiglia di PET, imbottigliare l'acqua, trasportare e tenere al fresco una bottiglia serve un'energia pari a circa duemila volte quella necessaria per ottenere la stessa quantità d'acqua da un rubinetto collegato all'acquedotto (da articolo su rivista Environmental Research Letter del 2009).

Purtroppo negli ultimi tempi si è creata una certa diffidenza da parte del cittadino rispetto alla qualità dell'acqua distribuita dalla rete acquedottistica.

Anche per questo, negli ultimi anni, diversi comuni virtuosi si sono dotati delle cosiddette "cassette dell'acqua", ovvero degli erogatori collegati alla rete idrica che forniscono acqua adeguatamente trattata, sia liscia che gasata, a chilometro, anzi metro zero.

Il trattamento, se effettuato attraverso appositi sistemi erogatori, può altresì garantire la sicurezza del consumatore, anche in relazione all'eventuale presenza di sostanze inquinanti che potrebbero contaminare l'acqua (PFAS, PFOA, ecc...).

La riduzione dei trasporti e l'utilizzo di contenitori reimpiegabili più volte comportano inoltre un notevole beneficio ambientale, significativamente maggiore rispetto alle misure di riciclaggio previste dall'Unione europea.

Il presente progetto di legge si propone quindi di dare attuazione a un'ormai necessaria politica di riduzione dei rifiuti plastici e di sensibilizzazione degli enti pubblici e degli utenti del Veneto su tale tema, nell'interesse generale della tutela dell'ambiente e dei cittadini consumatori.

Con riferimento all'articolato della presente proposta di legge, si rileva quanto segue:

L'articolo 1 definisce le finalità della proposta, volta alla riduzione dell'utilizzo delle bottiglie di plastica monouso, e conseguentemente dell'inquinamento, attraverso l'installazione di erogatori di acqua pubblica.

L'articolo 2 definisce le tipologie di erogatori, distinti in "cassette dell'acqua" in aree pubbliche e erogatori alla spina presso gli edifici pubblici.

All'articolo 3 si prevede che la Regione, gli enti regionali e gli enti del servizio sanitario regionale, compatibilmente con le esigenze sanitarie in materia di tutela della salute, installano all'interno delle rispettive sedi, ivi compresi i locali dei servizi di mensa, erogatori di acqua alla spina attraverso meccanismi convenzionali con i gestori dei servizi o mediante affidamento a gara.

Si dispone analogamente per le sedi dei Comuni e degli altri enti pubblici interessati, ivi compresi gli istituti del sistema di istruzione e formazione, con particolare riferimento ai rispettivi servizi di mensa.

Si prevede inoltre che i Comuni promuovano ogni iniziativa finalizzata all'installazione nei rispettivi territori delle cassette dell'acqua.

L'articolo 4 disciplina le modalità e i contenuti delle convenzioni e degli atti di gara finalizzati all'installazione e gestione degli erogatori alla spina, con particolare attenzione al tema dell'informazione all'utenza in merito ai controlli sulla qualità del servizio erogato.

L'articolo 5 definisce i termini temporali e le modalità di attuazione della legge.

All'articolo 6 è prevista una relazione della Giunta regionale al Consiglio sullo stato di attuazione della legge.

Sul testo unificato dei progetti di legge la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 13 febbraio 2020, ha espresso a maggioranza (favorevoli: il presidente Calzavara ed i consiglieri Rizzotto e Michieletto del gruppo consiliare Zaia Presidente, Gi-doni e Montagnoli-del gruppo consiliare Liga Veneta-Lega Nord, Barison del gruppo consiliare Veneti Uniti, Conte del gruppo consiliare Forza Italia - Veneto per l'Autonomia, Giorgetti del gruppo consiliare Forza Italia! - Amo il Veneto, Guarda del gruppo consiliare Civica per il Veneto; astenuti Brusco del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle, Ruzzante del gruppo consiliare Veneto 2020 - Liberi e Uguali, Zanoni e Fracasso del gruppo consiliare Partito Democratico) parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.”.

- Relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Andrea Zanoni, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

ci sono leggi che fotografano e si adeguano ai cambiamenti sociali. E ci sono leggi che invece vengono pensate ed adottate per fare da motore al cambiamento. Con il progetto di legge in esame si intende prendere atto di una situazione allarmante, promuovendo un cambiamento di mentalità e stili di vita in grado di arrestare un processo di degrado ambientale che coinvolge il nostro pianeta a causa dell'utilizzo della plastica.

La fotografia dell'attuale situazione ci dice che, stando agli studi prodotti dal WWF, la produzione mondiale annua di plastica è passata dai 15 milioni di tonnellate del 1964 agli oltre 310 milioni attuali. Ogni anno almeno 8 milioni di tonnellate di plastica finiscono nei mari e, ad oggi, si stima che vi siano più di 150 milioni di tonnellate di plastica negli oceani. Numeri che sono destinati a peggiorare: il Great Pacific Garbage Patch, la più grande isola formata dai residui di plastica globali situata nell'Oceano Pacifico ha già superato le dimensioni della Penisola Iberica.

Nell'area mediterranea l'Italia è il primo produttore di manufatti in plastica: quasi quattro mega tonnellate l'anno di prodotti, l'80 per cento dei quali provenienti dall'industria degli imballaggi. Nel nostro Paese è stato calcolato un consumo annuo pro capite di plastica di circa 132 chilogrammi. L'Italia è anche il paese europeo con il maggior consumo pro-capite di acque minerali (172 litri/anno). Negli ultimi dieci anni il loro consumo è cresciuto del 3 per cento l'anno: più dell'80 per cento delle acque minerali sono imbottigliate in contenitori di plastica (Pet), il cui costo è inferiore a quelli di vetro (circa 0,01euro contro 0,25). I costi di smaltimento ricadono sulle Regioni che spendono più di quanto incassano dai canoni di concessione di sfruttamento delle fonti: in realtà l'acqua del rubinetto è più controllata e garantita di quella minerale i cui parametri sugli inquinanti sono più permissivi. Per questo la riduzione alla fonte della produzione e la richiesta di plastica devono necessariamente passare attraverso un cambio di mentalità dell'“usa e getta” (che oggi rappresenta il 40% dei materiali in plastica prodotti) e attraverso un più efficiente riciclo dei materiali. Le politiche in materia di rifiuti devono indirizzarsi non solo sulla quantità ma anche sulla qualità della raccolta differenziata: non tutta la plastica può essere riciclata e non tutta la plastica è uguale, né per composizione né per provenienza.

Il Veneto nonostante sia una delle regioni più avanzate nella raccolta differenziata ha ancora molta strada da fare: molti comuni non l'hanno ancora efficacemente avviata per ridurre e smaltire adeguatamente i rifiuti.

La proposta di legge in esame prevede la diffusione e l'utilizzo dei distributori di acqua dell'acquedotto microfiltrata e refrigerata all'interno degli edifici pubblici o in aree pubbliche. Questo perché diventa indispensabile imprimere un cambiamento di mentalità, promuovendo tra i cittadini il fondato convincimento che l'acqua del servizio acquedottistico è buona e controllata dagli Enti erogatori.

Non è una legge perfetta, sicuramente si poteva osare di più e inserire obiettivi maggiormente ambiziosi, ma è sicuramente un inizio per una svolta verso la sostenibilità anche nella nostra regione.

Credo sia importante attuare questa legge anche perché di conseguenza, riducendo il consumo di plastica, si dà una risposta all'attuale emergenza climatica andando ad incentivare quelle azioni utili al contrasto del cambiamento del clima. Con il risparmio di plastica abbiamo conseguentemente anche un risparmio di emissioni di anidride carbonica, uno dei gas climateranti che è causa dei cambiamenti climatici e andiamo a diminuire quindi anche l'inquinamento dell'aria, andiamo a diminuire il consumo di energia che spesso viene prodotta da fonti non rinnovabili che a sua volta creano il problema delle emissioni Co2 e andiamo anche a diminuire il flusso dei mezzi pesanti che trasportano invece le bottiglie delle acque con dei risvolti positivi anche per quanto riguarda la diminuzione del il traffico.

Come gruppo abbiamo presentato un progetto di legge che è il 454: “Interventi in materia di raccolta dei rifiuti urbani e incentivazione all’uso dei prodotti ecologici” e, all’interno dell’articolo 4 prevedevamo le norme che vanno proprio nel senso di questa legge.

Quindi è una legge che vogliamo e che approveremo perché va incontro anche a delle esigenze che avevamo inserito in questo progetto, devo dire non solo del Gruppo del Partito Democratico, perché tra i firmatari c’era il sottoscritto come primo firmatario, poi i colleghi Fracasso, Azzalin, Bigon, Pigozzo, Salemi, Sinigaglia, Zottis, Guarda, Ruzzante, Conte, Brusco, Baldin, Berti, Scabel e Bartelle.

Quindi è una legge che sicuramente avrà degli effetti positivi per la nostra Regione, per l’ambiente della nostra Regione e alla fine anche per il portafoglio dei nostri cittadini. Invito infine il Consiglio regionale a dare il buon esempio: mi rivolgo all’Ufficio di presidenza affinché, al di là dei contratti in essere, l’attuale gestore metta a disposizione brocche di vetro con acqua di rubinetto, sia in mensa che durante il lavoro delle commissioni.”.

### **3. Struttura di riferimento**

Direzione ambiente